



Disposizioni generali per l'utilizzo delle palestre scolastiche

Il Comune di Giavera del Montello intende incentivare e facilitare un largo accesso alla pratica sportiva da parte dei cittadini, tanto in forma singola quanto in forma associata, anche attraverso un funzionale e corretto uso delle palestre in orario extra scolastico da parte di gruppi e associazioni che ne facciano richiesta.

Art. 1 Finalità

Scopo del presente regolamento è quello di regolare l'attività ginnico-sportiva nelle palestre delle scuole di proprietà del Comune di Giavera del Montello, in orario extra-scolastico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Le palestre comunali vengono date in concessione subordinatamente alle esigenze di utilizzo delle stesse da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 2 Titolari delle concessioni

Le concessioni temporanee delle palestre scolastiche sono rilasciate ad Associazioni - Società e Gruppi sportivi affiliati a Federazioni sportive di categoria e non, che svolgono la propria attività per i giochi di squadra e per la preparazione fisica personale di gruppo o individuale.

Art. 3 Organi competenti al rilascio

Il rilascio delle concessioni è di competenza dell'Ufficio Sport del Comune.

Art. 4 Periodo di concessione

La concessione ha la durata massima di una stagione, e concerne l'utilizzo delle palestre comunali per il periodo compreso tra il 10 settembre ed il 30 giugno di ogni anno.

Art. 5 Presentazione delle domande

Per poter usufruire dell'uso delle palestre scolastiche gli interessati dovranno inoltrare richiesta all'Ufficio Sport del Comune entro il 31 maggio di ogni anno, su apposito modello.

Entro il 30 giugno lo stesso Ufficio Sport, tenuto conto delle richieste pervenute, elaborerà un orario provvisorio che sarà inviato agli interessati.

Nell'elaborare tale orario sarà tenuto conto, in caso di sovrapposizioni, e in mancanza di un auspicabile accordo tra gli interessati, delle priorità di cui al successivo art. 7.

Le domande che arriveranno oltre il termine stabilito saranno valutate solo a calendario definitivo, sulla base delle disponibilità residue.



Comune di Giavera del Montello

Provincia di Treviso

Art. 6 Formulazione delle domande

Le domande, redatte sull'apposito modulo, devono contenere, fra l'altro:

- a) la ragione sociale della Società o del Gruppo sportivo;
- b) il programma delle attività che si intendono svolgere;
- c) una dichiarazione di responsabilità del presidente della Società o del responsabile del Gruppo;
- d) l'assicurazione che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente almeno un responsabile della Società o del Gruppo;
- e) l'impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati dal Comune.

Art. 7 Assegnazione e criteri di priorità

L'assegnazione delle palestre e i relativi orari di distribuzione verranno definiti dall'Ufficio Sport del Comune, sentito l'eventuale gestore.

L'orario assegnato per l'uso delle palestre deve essere rigorosamente osservato e comprende il tempo per l'utilizzo degli spogliatoi, delle docce e per l'uscita dallo stabile.

Nell'assegnazione si cercherà di garantire una diversificazione delle discipline sportive proposte, favorendo le associazioni senza scopo di lucro, ed avranno la precedenza, in ordine decrescente:

1. Associazioni/società sportive comunali affiliate ad enti di promozione sportiva;
2. Associazioni/società sportive comunali non affiliate ad enti di promozione sportiva;
3. Associazioni/società sportive extracomunali affiliate ad enti di promozione sportiva;
4. Associazioni/società sportive extracomunali non affiliate ad enti di promozione sportiva;

In caso di pari diritto verranno tenuti in considerazione i seguenti sub-criteri in ordine di priorità:

- 1) la squadra e gli atleti che partecipano ad un campionato nazionale, regionale o provinciale;
- 2) i corsi di avviamento allo sport per utenti fino a 14 anni;
- 3) i corsi di attività sportiva per utenti tra i 14 e i 18 anni;
- 4) le associazioni sportive locali che svolgono attività ginnico-sportiva agonistica;
- 5) le associazioni, gruppi, enti o privati, che ne facciano richiesta per attività di carattere amatoriale non agonistica;

Le società che hanno svolto attività nell'anno precedente hanno la priorità rispetto a nuovi corsi e squadre.

L'Amministrazione Comunale si riserva, motivatamente, di modificare le suddette priorità, in presenza di iniziative di particolare rilevanza sociale.

Particolare attenzione verrà rivolta a quelle associazioni, enti o gruppi che svolgono attività sportiva nei confronti dei portatori di Handicap e attività correttiva e riabilitativa per giovani e anziani.

L'uso delle palestre potrà non essere concesso ai soggetti non in regola con i pagamenti relativi alla stagione precedente, o i cui versamenti sono stati effettuati su ripetuta sollecitazione.

In caso di rinuncia all'utilizzo della palestra, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio sport del Comune entro il giorno 10 del mese che precede la cessazione, la quale decorrerà dal



Comune di Giavera del Montello

Provincia di Treviso

primo giorno del mese successivo. Diversamente si procederà all'addebito dell'intero mese successivo alla comunicazione.

Art. 8 Danni alle strutture

Tutti i danni arrecati ai locali, alle attrezzature o le sottrazioni di materiale, dovranno essere comunicati immediatamente all'Ufficio Sport del Comune e/o all'eventuale soggetto che ha in gestione le palestre per conto del Comune.

Di ogni danno al patrimonio mobile ed immobile del Comune che potesse derivare dall'uso della palestra sarà responsabile il gruppo o la società concessionaria nella persona del firmatario della domanda di concessione in uso della palestra, a cui saranno addebitate le spese sostenute dagli enti proprietari per l'eliminazione del danno.

Art. 9 Responsabilità civile

Le Società e i Gruppi sportivi che usufruiscono delle palestre sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature.

Il Dirigente Scolastico e il Comune non possono venire chiamati in causa per rispondere dei danni causati agli atleti o al pubblico, derivanti dall'uso delle palestre.

Art. 10 Garanzie delle Società e dei Gruppi sportivi

Le Società e i Gruppi sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme:

- a) L'accesso alle palestre è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o responsabili delle Società e dei Gruppi, e nella fascia oraria autorizzata. Al di fuori di tale fascia oraria, dovranno attendere all'esterno della struttura.
- b) E' fatto assoluto divieto entrare nelle palestre a coloro che non partecipano all'attività sportiva.
- c) Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
- d) E' assolutamente vietato fumare nelle palestre e nei locali annessi.
- e) E' fatto divieto di posteggiare auto, moto e biciclette nelle strutture e locali di pertinenza delle palestre.
- f) E' fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene della palestra e dei servizi consono al rispetto del luogo.
- g) E' fatto obbligo di rispettare gli orari concordati, i quali comprendono il tempo per l'utilizzo degli spogliatoi, delle docce e per l'uscita dallo stabile.
- h) E' fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità all'interno delle palestre, salvo specifiche autorizzazioni.
- i) Gli istruttori devono controllare e assicurare l'uso di scarpe ginniche pulite - con fondo di gomma - per tutti coloro che entrano nello spazio dell'allenamento.
- j) E' fatto divieto di fare accedere le persone estranee o il pubblico nella palestra qualora non sia stato espressamente autorizzato.



Comune di Giavera del Montello

Provincia di Treviso

- k) E' fatto obbligo di dimostrare di aver provveduto al versamento delle relative tariffe.
- l) E' assolutamente vietata la sub-concessione pena la revoca immediata della concessione stessa.
- m) In caso di non utilizzo della palestra o di ritardo nell'utilizzo rispetto all'orario assegnato, deve esserne dato preventivo avviso all'eventuale gestore della struttura.

Art. 11

Custodia e sorveglianza

Le Società ed i Gruppi sportivi, durante il periodo concesso, sono responsabili della custodia della palestra e di quanto in essa contenuto.

Ogni Società, o Gruppo sportivo, ha l'obbligo di controllare che all'interno dei locali della palestra non accedano persone estranee.

Art. 12

Tariffe d'uso e modalità di pagamento

La concessione delle palestre è subordinata al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale. Le tariffe sono comprensive di I.V.A. e saranno determinate tenendo conto dei costi di gestione della palestra relativi ai consumi di acqua, luce, gas, manutenzione ordinaria, pulizie, custodia.

Le Società e i Gruppi sportivi **che svolgono attività continuativa** dovranno provvedere al pagamento di quanto dovuto in tre rate da versarsi: una entro il mese di novembre, per le attività relative al periodo settembre - dicembre, la seconda entro il mese di febbraio per le attività relative al periodo gennaio - marzo; l'ultima entro il mese di maggio, relativamente al periodo aprile - giugno, secondo le tariffe comunicate al momento della concessione.

Le Società e i Gruppi sportivi **che non svolgono attività continuativa**, provvederanno a pagare la tariffa dovuta contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'uso della palestra.

In caso di ritardo nel pagamento, verranno applicati gli interessi di mora.

Art. 13

Funzioni di controllo - revoca

Il Comune svolge funzioni di controllo tramite il proprio personale e/o l'eventuale gestore, verificando all'interno delle palestre che il presente regolamento venga rispettato da parte delle Società o dei Gruppi sportivi concessionari.

La concessione può essere revocata, a giudizio del Comune, per reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento o per esigenze scolastiche, senza che la Società o il Gruppo concessionario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo. L'inosservanza delle prescrizioni si intende reiterata nel caso si superino le tre violazioni con relativa contestazione.

La concessione della palestra sarà revocata da parte del Comune a quelle Società o Gruppi che, pur avendo ottenuto la concessione della palestra, non ne facciano uso o la sub-concedano a terzi.

Art. 14

Mancato pagamento del canone

In caso di mancato pagamento entro i termini indicati all'art. 12, si procederà come segue:

- a) sollecito scritto, invitando al pagamento entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione dello stesso;



Comune di Giavera del Montello

Provincia di Treviso

- b) nel caso di mancato pagamento nel nuovo termine assegnato, avvio della procedura di riscossione coatta e della revoca della concessione.

Nel caso di cui al comma precedente, sono comunque dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardato pagamento.

Il Comune può, altresì, procedere alla revoca della concessione nel caso in cui, effettuati d'ufficio i lavori necessari al ripristino di eventuali danni causati all'impianto, questi non provveda alla restituzione degli importi pagati dal Comune e all'eventuale risarcimento del danno dallo stesso subito, entro 30 gg. dalla richiesta.